

**L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**  
**(Ufficio di Protezione Giuridica - UPG – ASST Lariana)**

**A. I BENEFICIARI E LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO**

**1. Chi sono i beneficiari dell'amministrazione di sostegno?**

Ai sensi dell'art. 404 del Codice Civile sono le persone che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Ciò che rileva è appunto l'impossibilità di provvedere ai propri interessi e alla propria cura: l'invalidità fisica o anche psichica, in se e per se, non costituisce motivo necessario e sufficiente per giustificare il ricorso a una misura di tutela giuridica. Peraltro, in caso di impedimento esclusivamente fisico, è opportuno orientarsi ad altre misure di "rappresentanza legale" (elettivamente a una procura). L'Amministratore di Sostegno può rappresentare sia persone dotate di capacità giuridica parziale (in possesso di "capacità di intendere e di volere", sebbene assai limitata), sia persone totalmente incapaci di agire.

**2. Come si attiva la richiesta (ricorso) per l'apertura della procedura di nomina di un Amministratore di sostegno?**

La richiesta si effettua con un ricorso depositato nella Cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio, con riferimento al luogo in cui il soggetto beneficiario vive (residenza o domicilio). Non è obbligatorio rivolgersi ad uno studio legale. Per essere consigliati e aiutati gratuitamente a presentare la richiesta è possibile rivolgersi all'Ufficio di Protezione Giuridica e ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio che offrono questo aiuto. E' opportuno aver chiaro che, indipendentemente dalla richiesta, il Giudice Tutelare sceglierà la misura di tutela giuridica ritenuta più idonea.

**3. Chi può presentare la richiesta (ricorso)?**

Ai sensi dell'art. 406 del Codice Civile, il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno può essere presentato da:

- lo stesso soggetto che ne sarà beneficiario;
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il 4° grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, bisnonni, zii, nipoti, cugini) e affini entro il 2° grado (suoceri, genero /nuora, cognati);
- il Pubblico Ministero;
- il Tutore ed il Curatore, con la richiesta di revoca dell'interdizione o inabilitazione;
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.

**4. Può il futuro beneficiario presentare la richiesta (ricorso) per se stesso?**

Sì. Il ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (art. 406 del Codice Civile). Se il beneficiario è interdetto o inabilitato, il ricorso deve essere presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione che saranno presentate dal suo Tutore/Curatore davanti al Giudice competente per quest'ultima. In quest'ultimo caso occorrerà l'assistenza di un legale.

**5. Può essere nominato un Amministratore di sostegno per un minore?**

Se il beneficiario è un minore, il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno può

essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventerà esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età sarà raggiunta.

#### **6.Cosa deve contenere la richiesta (ricorso)?**

Il ricorso deve contenere, ai sensi dell'art. 407 del Codice Civile, le indicazioni relative a:

- le generalità di chi fa la richiesta;
- le generalità del beneficiario;
- la sua residenza ed eventualmente la dimora abituale (cioè il luogo in cui si trova);
- il nominativo e il domicilio - se conosciuti da chi presenta il ricorso - del coniuge del beneficiario, dei suoi discendenti, ascendenti, fratelli, conviventi;
- le ragioni per le quali si chiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno;
- l'indicazione delle principali spese e dei bisogni del beneficiario (per prevedere un importo mensile massimo che serva a sostenerle e soddisfarli);
- l'indicazione di chi si propone per esercitare la funzione di Amministratore di Sostegno (nominativo e recapiti, anche telefonici), se già individuato.

#### **7.E' indispensabile descrivere la situazione del beneficiario?**

Sì, il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario.

Le indicazioni dovranno riguardare: la motivazione della richiesta, l'infermità o la menomazione fisica o psichica, le capacità del beneficiario, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale e l'indicazione di chi può essere nominato Amministratore di Sostegno e delle motivazioni alla base della scelta.

Dovranno essere inoltre esplicitati gli atti che l'Amministratore di Sostegno dovrà compiere insieme al beneficiario e quelli che dovrà compiere in sua sostituzione o rappresentanza.

#### **8.Perché la richiesta (ricorso) deve essere quanto più possibile dettagliata?**

Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale, chiaro e al tempo stesso sintetico, tanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare con immediatezza ciò di cui il beneficiario ha bisogno e quali eventuali ulteriori accertamenti è necessario attivare (cosa chiedere ai Servizi Sociali e Sanitari che hanno in cura direttamente il soggetto o che sono competenti per territorio, al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc.).

E' particolarmente importante spiegare le ragioni per le quali si chiede la nomina dell'Amministratore di Sostegno; vanno descritte le condizioni e le esigenze di cura e di vita del beneficiario nonché le sue eventuali necessità urgenti.

#### **9.Cosa bisogna allegare alla richiesta (ricorso)?**

Dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- “copia integrale dell'atto di nascita” del beneficiario ovvero “estratto dell'atto di nascita” (rilasciati dal Comune di nascita) oppure “autocertificazione dell'atto integrale di nascita”; il “certificato di nascita” non è sufficiente;
- documentazione medica specialistica attuale e approfondita (con riguardo alla capacità di intendere e volere del beneficiario, alla gestione di sé stesso e del suo patrimonio, agli ambiti di autonomia o di non autosufficienza nella vita di relazione), corredata dai test MMSE e ADL/Barthel;
- documentazione relativa al reddito e al patrimonio del beneficiario

(titolarietà di pensioni, conti correnti bancari o postali, titoli, immobili, assicurazioni sulla vita, ecc.);

- note relative ad eventuali questioni ereditarie o giudiziarie in corso;
- dichiarazione dei parenti stretti sulla adesione al procedimento (ovvero, in caso di eventuali opposizioni, è necessario allegare documenti che le attestino);
- quando il ricorso è presentato da Servizi Sociali o Sanitari ovvero da Enti Locali competenti per territorio, oppure da Servizi Sociali o Sanitari pubblici o privati direttamente impegnati nella cura e nell'assistenza del beneficiario, è necessario allegare una relazione sociale (firmata dall'Assistente Sociale e dal Responsabile del Servizio, quando le due figure non coincidano).

## **B. LA PROCEDURA E IL DECRETO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

### **1.Cosa accade dopo la presentazione della richiesta (ricorso)?**

Il Giudice Tutelare fissa con decreto la data dell'udienza in cui deve "sentire personalmente la persona alla quale il procedimento si riferisce" e deve "tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa". Il Giudice può fissare anche più udienze, se necessario (art 407 del Codice Civile).

### **2.Come viene resa nota la data dell'udienza?**

Il decreto contenente la data dell'udienza contiene normalmente l'indicazione dell'obbligo di notificare (cioè di comunicare formalmente) il ricorso (la richiesta) e il decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario e ai parenti indicati nel ricorso stesso. Il Giudice Tutelare può tuttavia disporre la notifica ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado.

E' prassi che l'obbligo di notifica gravi su chi ha presentato il ricorso (e non sulla Cancelleria del Giudice Tutelare). E' necessario in ogni caso attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Giudice ovvero agli impegni assunti già in sede di presentazione del ricorso, anche relativamente all'attestazione dell'avvenuta notifica.

### **3.Cosa accade se la persona beneficiaria non può recarsi in Tribunale?**

Se il beneficiario non è trasportabile nemmeno in ambulanza, il Giudice Tutelare effettuerà l'esame presso il luogo in cui il soggetto si trova. Il certificato medico allegato al ricorso dovrà attestare tale assoluta impossibilità di mobilitazione del beneficiario.

### **4.Come si conclude il procedimento?**

Il Giudice Tutelare, dopo avere sentito personalmente il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, il coniuge ovvero la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore, provvede alla nomina con decreto motivato che diventerà immediatamente esecutivo.

### **5.Entro quanto tempo viene emesso il decreto?**

La legge dispone che il Giudice provveda entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, tuttavia possono verificarsi tempi diversi in relazione al carico di lavoro del Tribunale.

### **6.Nel procedimento di nomina interviene anche il Pubblico Ministero?**

Sì, sempre.

## **7. Viene data pubblicità al provvedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno?**

Sì, attraverso due atti:

- Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita (ai sensi dell'art. 405 del Codice Civile);
- Presso l'ufficio del Giudice Tutelare è tenuto un Registro delle Amministrazioni di Sostegno (accanto ai Registri delle Tutele dei Minori e degli Interdetti e al Registro delle Curatele degli Inabilitati).

## **8. Quali sono i dati che vengono indicati nel Registro delle Amministrazioni di Sostegno?**

- data ed estremi essenziali del provvedimento che dispone l'Amministrazione di Sostegno e di ogni altro provvedimento assunto dal Giudice Tutelare nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza (art. 405 del Codice Civile);
- complete generalità della persona beneficiaria;
- complete generalità dell'Amministratore di Sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratti di persona fisica;
- la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'Amministrazione di Sostegno.

## **9. Quali sono i costi del procedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno?**

Al momento della presentazione del ricorso (richiesta) alla Cancelleria del Giudice Tutelare occorre allegare un "valore bollato" (€ 27,00, con riferimento al 2016).

## **10. Quale è il contenuto del decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno?**

Il decreto conterrà:

- le generalità della persona beneficiaria e dell'Amministratore di Sostegno;
- la durata dell'incarico, che può essere a tempo indeterminato o determinato;
- i compiti che il beneficiario potrà assolvere autonomamente;
- i compiti che il beneficiario dovrà compiere solo con l'assistenza dell' Amministratore di Sostegno;
- i compiti che l'Amministratore di Sostegno dovrà compiere in maniera esclusiva;
- i limiti, anche periodici, delle spese che l'Amministratore di Sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- la periodicità con cui l'Amministratore di Sostegno deve riferire al Giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (presentazione del rendiconto).

## **11. Si può contestare il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno?**

Sì, entro dieci giorni dalla comunicazione mediante reclamo alla Corte d'Appello. Contro il decreto della Corte d'Appello è ammesso ricorso per cassazione (art. 720 bis e art. 739 del Codice di Procedura Civile). In entrambi i casi sarà necessaria l'assistenza di un legale.

## **12. Cosa accade se il beneficiario o l'Amministratore di Sostegno violano il decreto emesso dal Giudice Tutelare?**

Gli atti compiuti dall' Amministratore di Sostegno in violazione di disposizioni di legge oppure in eccesso (cioè oltre, al di là) dei poteri a lui conferiti dal Giudice Tutelare, possono essere annullati, entro cinque anni dalla cessazione dell' Amministrazione di Sostegno.

L'istanza di annullamento può essere promossa dall' Amministratore di Sostegno medesimo,

dal Pubblico Ministero, dal beneficiario o dai suoi eredi ed aventi causa.

Analogamente, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno, possono essere parimenti annullati entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno.

L'istanza di annullamento può essere promossa dall'Amministratore medesimo, dal beneficiario, o dai suoi eredi ed aventi causa (art. 412 c.c.).

## **C. PROFILO E COMPITI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

### **1. La nomina dell'Amministratore di Sostegno può essere a tempo determinato?**

Sì, la nomina potrà essere anche a tempo determinato in relazione alla situazione del soggetto. Il Giudice potrà poi prorogare l'incarico anche prima della scadenza del termine.

### **2. Può essere nominato un amministratore di sostegno provvisorio?**

Quando vi è urgenza di provvedere, il Giudice Tutelare può nominare un Amministratore di Sostegno provvisorio, indicando gli atti che è autorizzato a compiere e chiarendo i motivi specifici per cui tali atti non potranno più rivestire utilità se compiuti dopo la udienza di esame della persona beneficiaria.

L'Amministratore di Sostegno provvisorio dovrà essere confermato o sostituito al termine del procedimento, con la conseguenza che l'efficacia della nomina provvisoria cesserà con la nomina dell'Amministratore di Sostegno da parte del Giudice Tutelare.

### **3. L'Amministratore di Sostegno può essere sostituito in caso di impedimento?**

In caso di impedimento definitivo o durevole, non essendo sufficiente un'assenza temporanea, l'Amministratore di Sostegno può essere sostituito con decreto motivato del Giudice Tutelare su istanza del beneficiario, dello stesso Amministratore di Sostegno, del Pubblico Ministero o di uno dei soggetti di cui all'art. 406 del Codice Civile (parente entro il IV grado e affini entro il II grado e Servizi direttamente impegnati nella cura e assistenza del beneficiario).

### **4. L'operatore (assistente sociale, educatore, fisioterapista, infermiere, ASA, OSS, psicologo, medico, ecc.) che ha in cura o in carico il beneficiario può essere il suo Amministratore di Sostegno?**

No, ai sensi dell'art. 408 c.c., gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario non possono ricoprire tale incarico.

### **5. E' indispensabile che la persona interessata dia il proprio consenso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno?**

Non è necessario il consenso del beneficiario. Il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno viene sempre emesso dal Giudice Tutelare, talvolta anche d'ufficio, quando appare la misura più idonea a proteggere il soggetto.

### **6. Come reperire l'Amministratore di Sostegno quando non può essere nominato un familiare o un parente?**

La legge sull'amministrazione di sostegno non specifica nulla a riguardo. In base al carico di compiti affidati all'Amministratore di Sostegno ed alla situazione personale e familiare del beneficiario, di fatto, qualsiasi persona (amici, volontari, operatori sociali, professionisti, ecc.) ritenuta idonea dal Giudice Tutelare ovvero proposta dalla famiglia del beneficiario, può assumere questo incarico.

A volte, soprattutto nelle situazioni di conflitto tra parenti o nei casi in cui vi siano questioni giuridiche particolari o particolare complessità gestionale, può anche rendersi necessario che il compito di Amministratore di Sostegno sia affidato ad un professionista.

## **7.Quando cessa l'amministrazione di sostegno?**

Alla scadenza naturale se si tratta di un decreto a termine, oppure quando il beneficiario, l'Amministratore di Sostegno, il Pubblico Ministero, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore, il curatore, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, presentano istanza adeguatamente ed opportunamente motivata al Giudice Tutelare e quest'ultimo accoglie il ricorso con un proprio decreto.

Le funzioni del Tutore e dell'Amministratore di Sostegno cessano altresì al momento stesso della morte dei beneficiari. Negli ultimi anni si è affermata la prassi per cui il Giudice Tutelare riconosce come ultimo atto della gestione della tutela e della amministrazione di sostegno il saldo delle spese funerarie. Dove ciò non è possibile sarà compito degli eredi provvedere al saldo di tali spese.

Nel caso la persona interdetta o beneficiaria dell'Amministrazione di Sostegno con la sua morte non lasci eredi è necessario chiedere al Tribunale (sezione della Volontaria Giurisdizione) la nomina di un "Curatore dell'eredità giacente" il quale, dopo aver prestato giuramento di custodire e amministrare con lealtà i beni del defunto, potrà chiedere l'autorizzazione a pagare le pendenze del defunto stesso. Se sarà confermata l'assenza di eredi entro il sesto grado, i beni saranno devoluti allo Stato.

## **8.L'Amministratore di Sostegno può essere sostituito?**

Il Giudice Tutelare dopo aver acquisito tutte le necessarie informazioni (art. 413 del Codice Civile), può provvedere alla sostituzione dell'Amministratore di Sostegno, con proprio decreto motivato.

## **9.E' previsto un compenso per chi riveste l'incarico di Amministratore di Sostegno?**

No, l'Amministratore di Sostegno non può percepire alcun compenso per l'incarico. Tuttavia il Giudice Tutelare può riconoscere il rimborso delle spese e, in taluni casi, un equo indennizzo stabilito in relazione al tipo di attività prestata.

## **10.Sono valide le disposizioni testamentarie a favore dell'Amministratore di Sostegno?**

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'Amministratore di Sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente (art. 411 del Codice Civile).

## **11.Quale deve essere il rapporto tra Amministratore di Sostegno e beneficiario?**

La legge sull'Amministratore di Sostegno sottolinea, in più passaggi, il preciso dovere di rispettare le aspirazioni, i bisogni e le necessità di cura del beneficiario.

Si tratta di una misura di protezione che deve tenere conto della persona in quanto tale, valorizzandone le capacità e deve essere quindi fondata su un progetto di vita personalizzato. Per tali ragioni è importante il ruolo di sostegno dei Servizi Sanitari e Sociali che hanno in cura e che assistono il beneficiario; è opportuna la redazione di adeguate relazioni sul contesto di vita e le abilità residue o potenziali. In ogni caso è necessario attenersi alle richieste del Giudice Tutelare.

## **12.Qualità sono le capacità che conserva il beneficiario?**

La legge prevede che il beneficiario conservi sempre la piena capacità di agire per il compimento di alcuni atti della vita quotidiana e che continui ad essere titolare del potere di compiere, in via autonoma, tutti gli atti non demandati all'Amministratore di Sostegno ed espressamente indicati nel decreto.

## **13.L'Amministratore di Sostegno può compiere gli atti di straordinaria amministrazione (per esempio: la vendita di un immobile)?**

Sì ma solo presentando specifica richiesta al Giudice Tutelare, per ottenere l'autorizzazione.

## **D. IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI**

### **1. Quale è il ruolo dei servizi sanitari e sociali?**

Ai sensi dell'art. 406 del Codice Civile, "i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all'art. 407 del Codice Civile o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero" (tramite una segnalazione). Saranno i servizi stessi che valuteranno l'azione più opportuna.

### **2. Cosa accade nel corso della segnalazione al Pubblico Ministero?**

Il procedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno non si attiverà immediatamente, ma solo su impulso del Pubblico Ministero, se quest'ultimo riterrà opportuno procedere, sulla base delle notizie fornite dai servizi.

### **3. Con quali forme i responsabili dei Servizi Sociali presenteranno la richiesta (ricorso)?**

Nella stessa forma prevista per i familiari.

## **E. I POTERI DEL GIUDICE TUTELARE**

### **1. Quali sono i poteri del Giudice Tutelare se la richiesta (ricorso) non è sufficientemente documentata?**

La legge dà al Giudice Tutelare ampio potere per disporre, anche d'ufficio, accertamenti di natura medica (perizie) e per utilizzare tutti gli altri mezzi istruttori che ritiene utili ai fini della decisione.

I servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura ed assistenza della persona hanno un ruolo importante nel produrre la documentazione che dovrà essere allegata al ricorso per la nomina dell'Amministratore di Sostegno: la completezza di tali informazioni eviterà il ricorso alle perizie tecniche che potrebbero comportare disagi personali, costi ed allungamento dei tempi.

### **2. Il Giudice Tutelare può respingere la richiesta (il ricorso)?**

Il Giudice Tutelare può rigettare, con decreto motivato, la richiesta di nomina dell'Amministratore di Sostegno. Contro questa decisione il ricorrente può presentare reclamo alla Corte d'Appello entro 10 giorni. Il Giudice Tutelare può anche rimettere il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione o di inabilitazione se ritiene che il beneficiario abbia bisogno di una misura di protezione diversa.

### **3. Il Giudice Tutelare può assumere provvedimenti urgenti?**

Sì, qualora ne sussista la necessità il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio (art. 405 del Codice Civile) nominando un Amministratore di Sostegno Provvisorio con l'indicazione degli atti che è autorizzato a compiere.

### **4. Come può l'Amministratore di Sostegno Provvisorio diventare definitivo?**

L'Amministratore di Sostegno Provvisorio non può proseguire nel suo incarico oltre il limite fissato nel decreto di nomina. Potrà essere pertanto eventualmente confermato alla conclusione del procedimento con altro decreto. Nel corso del procedimento il Giudice Tutelare potrà anche valutare l'opportunità di nominare un Amministratore di Sostegno diverso.

### **5. Quali sono i poteri del Giudice Tutelare nei confronti dell'Amministratore di sostegno?**

Il Giudice Tutelare può convocare in qualunque momento l'Amministratore di Sostegno allo

scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla sua gestione e dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario (ai sensi dell'art. 44 delle disposizioni di attuazione del codice civile).

### **6. Con il decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno possono essere limitati gli atti "personalissimi" della vita?**

La legge prevede che il Giudice Tutelare possa disporre che determinate limitazioni o decadenze previste da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo. E' necessario che il ricorso contenga una specifica e motivata richiesta.

## **F. L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, L'INTERDIZIONE, L' INABILITAZIONE E IL COLLOCAMENTO LAVORATIVO**

### **1. Come viene individuata dal Giudice Tutelare la misura di protezione giuridica più idonea tra amministrazione di sostegno ed interdizione?**

Come già specificato, è sempre e soltanto il Giudice Tutelare a scegliere quale istituto giuridico sia più idoneo, indipendentemente dall'oggetto del ricorso.

Può essere opportuno richiamare, tra le altre, la sentenza della corte di Cassazione numero 13584 del 12/06/2006 che espressamente recita: "...l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto... Appartiene all'apprezzamento del Giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".

### **2. Si può presentare ricorso di nomina di Amministratore di Sostegno per persona interdetta o inabilitata?**

Sì, ma solo congiuntamente ad una istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione che dovrà essere presentata, con assistenza legale, davanti al Giudice competente per quest'ultima. Le misure di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione sono misure alternative l'una all'altra e non possono, pertanto, sussistere contemporaneamente (ai sensi dell'art. 406 del Codice Civile).

### **3. Quali sono i presupposti perché venga revocata l'interdizione/inabilitazione e nominato l'amministrazione di sostegno?**

L'interdizione o l'inabilitazione sono revocabili dal Tribunale sul presupposto che sia cessata la causa che le ha determinate, in sostanza quando vi sia un miglioramento delle condizioni della persona. La legge sull'amministrazione di sostegno garantisce la possibilità di passaggio da una misura di protezione all'altra stabilendo che, se nel corso del giudizio di revoca appare opportuno che la persona sia assistita da un Amministratore di Sostegno, il Tribunale, anche su richiesta di parte, trasmette gli atti al Giudice Tutelare per la nomina. In base alla nuova legge, dunque, la revoca può avvenire nel caso in cui l'amministrazione di sostegno appaia misura maggiormente efficace ed idonea rispetto all'interdizione o inabilitazione e dunque appare consigliabile che il passaggio all'amministrazione di sostegno avvenga per quei casi in cui questa misura comporti effettivamente dei diretti e concreti benefici per la persona disabile.

Il percorso non è immediato: occorre affrontare il giudizio di revoca davanti al Tribunale, per il quale è necessaria l'assistenza di un legale ed in seguito il procedimento di nomina dell'Amministratore di Sostegno davanti al Giudice Tutelare; la nomina diverrà efficace solo dopo la sentenza di revoca dell'interdizione/inabilitazione pronunciata dal Tribunale.

#### **4. Chi ha diritto ad avvalersi delle norme sul collocamento obbligatorio?**

La Legge 68/99 si applica ai seguenti soggetti, relativamente all'"avviamento" al lavoro: "Alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile" (presso le A.S.L.) e "Alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)".

#### **5. Il soggetto inabilitato può essere parte di un rapporto di lavoro?**

Non ci sono dubbi sulla possibilità dell'instaurazione o prosecuzione di un rapporto di lavoro da parte di inabilitato giudiziale, giacché a norma dell'art. 415 del Codice Civile egli versa in uno stato di "semi-incapacità" d'agire che gli permette di compiere atti di ordinaria amministrazione, tra i quali sono da sempre classificati i negozi inerenti alla materia del lavoro e nessun problema sorge, ovviamente, per la prosecuzione da parte sua di una mera attività lavorativa in adempimento del contratto stipulato.

#### **6. Il soggetto interdetto può essere parte di un rapporto di lavoro?**

Per quanto concerne l'interdetto giudiziale, la capacità di agire si è soliti dire che sia "sospesa". Questo non significa, però, che all'interdetto sia impedito, in linea di principio, l'inserimento nel mondo del lavoro. Se ne trae una conferma inequivocabile dalla disciplina della posizione del minore: a quest'ultimo, incapace di agire per legge (art. 2 del Codice Civile) si riconosce la capacità di prestare il proprio lavoro (c.d. capacità giuridica di lavoro) prima del compimento dei 18 anni. Quanto alla stipulazione di un contratto, il minore, in mancanza della capacità contrattuale, è rappresentato dal genitore o dal tutore, il quale deve valutare se e in quale misura lo svolgimento di un'attività sia compatibile con la salute e la formazione del minore.

Anche nel caso in questione l'accertamento deve interessare non tanto la capacità di agire, quanto la capacità del maggiorenne interdetto ad adempiere la prestazione che è oggetto del rapporto di lavoro. E' di volta in volta necessario verificare *in concreto* se la natura e la gravità dell'infermità possa consentirgli un proficuo impiego in mansioni compatibili. D'altra parte la *ratio* dell'istituto dell'interdizione, letto nell'ottica della protezione alla persona e della sua dignità, è quella di tutelare gli interessi (patrimoniale e non) dell'infermo. Impedire all'interdetto di svolgere un'attività lavorativa compatibile con la sua menomazione significherebbe limitarlo ingiustamente nella sua vita di relazione e nella sua capacità di produrre reddito.

#### **7. E' legittimo il licenziamento intimato all'invalide civile, in conseguenza dell'intervenuta sentenza d'interdizione o d'inabilitazione?**

La sentenza di interdizione/inabilitazione non è *di per sé* idonea a giustificare il licenziamento del soggetto interdetto o inabilitato: la perdita o riduzione della capacità di agire non implica infatti necessariamente una perdita della capacità naturale di svolgimento dell'attività che costituisce oggetto della prestazione lavorativa in contratto.

Se un lavoratore, a causa di una menomazione psichica, viene interdetto od inabilitato, ma può continuare a svolgere correttamente le mansioni contrattuali, non sussiste il giustificato motivo di licenziamento.

Egli può essere licenziato soltanto quando la menomazione psichica (che ha costituito motivo dell'interdizione o dell'inabilitazione) gli impedisce di svolgere le mansioni contrattuali. In tal caso il datore di lavoro può giustificatamente licenziare il lavoratore non perché interdetto (o inabilitato) ma per l'impossibilità di adempimento regolare della prestazione lavorativa (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

Il licenziamento verrà, in ogni caso, secondo la giurisprudenza prevalente, considerato

ingiustificato se nell'azienda può essere reperita una mansione compatibile con la menomazione del lavoratore; anche se non si potrà obbligare il datore di lavoro a creare un posto di lavoro *ad hoc* o licenziare o trasferire un altro lavoratore per far posto al lavoratore disabile.

L'art.10 della legge n. 68 del 1999, in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, prevede due motivi che legittimano il licenziamento di un disabile avviato al lavoro in tale regime: aggravamento delle condizioni di salute e significativa variazione dell'organizzazione del lavoro nell'impresa da non permettere l'utile inserimento del soggetto.

E' comunque pacifico che chi è del tutto privo di capacità lavorativa o pericoloso per i compagni o gli impianti, non è inserito utilmente nel lavoro e, quando tale situazione si determini in costanza di rapporto, può essere licenziato.

### **8.E' possibile per i soggetti dichiarati interdetti od inabilitati avvalersi delle norme sull'avviamento obbligatorio al lavoro?**

Non sussistono oggi preclusioni per interdetti/inabilitati ad avvalersi della legge sull'avviamento obbligatorio, iscrivendosi nelle apposite liste.

La legge quadro 104 del 1999, e successivamente la legge n. 68/1999, hanno esteso l'accesso al collocamento obbligatorio alle persone affette da minorazioni fisiche e *psichiche* che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (purché, ovviamente, residui una capacità lavorativa). Nel rispetto dei requisiti di legge, dunque, anche interdetti ed inabilitati possono avvalersi dell'avviamento obbligatorio.

E' compito degli accertamenti previsti dalla legge determinare in concreto se il soggetto colpito da menomazioni psichiche possa o no essere proficuamente impiegato. Fra le altre cose, la legge prevede anche delle agevolazioni fiscali importanti per il caso in cui le imprese assumano disabili psichici (art. 9 comma 4). Una volta che questi siano assunti spetta a loro il trattamento previsto dalla legge e dai contratti collettivi e il datore di lavoro è inibito di chiedere al disabile una prestazione incompatibile con le sue minorazioni (art. 10).